

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 206/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2010

I Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010, ha inflitto alla reclamante la sanzione dell'ammenda di €7.000,00.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Cesena/Ascoli del 28.2.2010, un numero limitato di suoi sostenitori, aveva rivolto ad un calciatore avversario cori costituenti espressioni di discriminazione razziale; entità attenuata ex art. 13, comma 1, lett. a) e B) e comma 2 C.G.S., per avere, la ricorrente, concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale provvedimento la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 4.3.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 23.3.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAVANI EDISON SEGUITO GENOA/PALERMO DEL 24.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 242 del 25.3.2010)

Con rituale e tempestivo reclamo, la U.S. Città di Palermo S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 242 del 25.3.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato al calciatore Cavani Edison la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver, al termine della gara, rivolto ad un assistente un'espressione ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato l'insussistenza dell'addebito disciplinare da legittimare, comunque, l'irrogazione della squalifica di cui alla fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S..

Ha, pertanto, eccepito che, attesa la difficoltà di espressione nel linguaggio italiano espressa dal Cavani, quanto da lui affermato non può qualificarsi come ingiurioso né idoneo a ledere la dignità, l'onorabilità ed il decoro altrui, e le frasi proferite costituirebbero al più una manifestazione del legittimo esercizio di critica seppure espresso con toni polemici.

Premessi, quindi, i buoni trascorsi disciplinari del Cavani, ha concluso in via principale chiedendo l'annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione della stessa nella misura di giustizia, anche con commutazione di una giornata di squalifica nell'ammenda.

Alla udienza del 26.3.2010 sono comparsi il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti ed il calciatore Cavani il quale ha dichiarato che non era suo intendimento ingiuriare ovvero offendere gli ufficiali di gara.

Ciò premesso, osserva questa Corte – Sez. I giudicante – che il reclamo è parzialmente fondato e, per quanto di ragione, va accolto.

Peraltro non sussistono perplessità, né ciò è contestato, che l'espressione formulata dal Cavani fosse diretta e percepita da un Assistente al quale egli si era rivolto.

Ritiene, tuttavia, questa Corte che non possa essere accreditata la portata direttamente ingiuriosa o gravemente irrispettosa di quanto da lui affermato.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo, come sopra proposto, con richiesta di procedimento d'urgenza, dall'U.S. Città di Palermo di Palermo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cavani Edison a una giornata effettiva di gara e all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

II Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CONSONNI LUIGI SEGUITO GARA GROSSETO/MANTOVA DEL 15.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 del 16.3.2010)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 229 del 16.3.2010, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Raffaele De Martino la sanzione della squalifica per tre giornate effettive "per aver al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una gomitata al volto".

A seguito di tale fallo di gioco, il Consonni veniva espulso dall'arbitro, il quale nel proprio referto riportava che il Consonni era stato espulso in quanto colpiva un avversario con gomitata, volontariamente, a giuoco fermo".

L'arbitro parla di fallo verificatosi volontariamente e a giuoco fermo nei confronti di un avversario, proprio a sottolineare la gratuità dello stesso.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore, contestando, in particolare, le tre giornate di squalifica, chiedendone la riduzione ad una ovvero, in via gradata, a due.

In sede di discussione il difensore del Consonni ha insistito molto sul fatto che il fallo non sarebbe avvenuto a giuoco fermo, ma chiaramente in azione, producendo fotografie a testimonianza di tale assunto e chiedendo istruttoria sul punto.

Il reclamo è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni.

Il Collegio, in disparte le fotografie scattate nell'atto del fallo di gioco, ha ritenuto di sentire telefonicamente l'arbitro Angelo M. Giancola.

Quest'ultimo ha riferito al Collegio di ricordare che il fallo "era iniziato durante l'azione di gioco ed è terminato mentre lo stesso arbitrava fischiava".

Ora, al di là del fatto che appare alquanto inverosimile un caso di "fallo continuato" nel tempo (trattandosi di una gomitata sferrata in elevazione), sembra evidente che lo stesso sia iniziato durante la fase di gioco e debba, pertanto, considerarsi avvenuto "in gioco" e non "a gioco fermo".

Pur tuttavia dagli atti versati, muovendo ovviamente dal referto che rappresenta la prima fonte di prova, peraltro avente fede privilegiata, si evince che vi è stata la volontarietà e che si sia trattato di azione violenta nei confronti dell'avversario.

Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l'integrità fisica della vittima.

A maggior ragione, nel caso di specie, la gomitata poteva produrre anche lesioni più serie di quelle avvenute.

La volontarietà c'è stata e l'arbitro, oltre a quello che ha riportato nel proprio referto, ha espulso il Consonni.

D'altronde l'applicazione testuale dell'art. 19, comma 4, C.G.S. prevede, alla lettera b), tre giornate di squalifica, come sanzione minima per il calciatore resosi responsabile di condotta violenta nei confronti di altri calciatori; il tutto già comprendendo la giornata prevista per l'espulsione avvenuta in corso di gara (art. 19, comma 10 C.G.S.).

Tale previsione assorbe per gravità ogni ulteriore valutazione sulla fase di gioco (se fermo oppure no), in quanto parla genericamente di condotta violenta *tout court*.

In definitiva, il gesto del Consonni non è meritevole di attenuanti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 settembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete